COMUNE DI CARRARA

Lizzatura e Caricazione dei Marmi

IL SINDACO

Vista la legge speciale 14 luglio 1846 sulle cave di cave di Massa e di Carrara;
Vista la legge sui lavori pubblici 26 marzo 1865 Allegato F;
Visto il Regolamento di polizia stradale approvato con R. Decreto 8 gennaio 1905 N. 24;
Ritenuta la necessità di disciplinare il lavoro della caricazione dei marmi sui poggi comuni e sui piani caricatori della Ferrovia Marmifera nonchè la lizzatura dei marmi alle cave;
Udita apposita Commissione composta di rappresentanti delle classi industriale ed operaia, dell' Ingegnere Capo del Distretto minerario e dell' Ingegnere Direttore della Ferrovia Marmifera;

ORDINA:

1. — I piani e i poggi comuni di caricazione dei marmi alle cave non debbono essere occupati se non da marmi destinati all' immediato trasporto, qualunque sia il mezzo con cui il trasporto stesso debba, secondo i casi, verificarsi.

2. — La Società della Ferrovia Marmifera riguardo ai propri piani di caricazione e rispettivamente gli assuntori di altri mezzi di trasporto riguardo agli altri piani o poggi di caricazione comuni, avranno diritto di trasportare ai propri depositi o ai depositi delle Ditte quei marmi che dalle Ditte stesse fossero stati introdotti sui piani o poggi di caricazione predetti senza essere destinati e ché vi si trovassero da oltre due giorni o comunque impedissero il trasporto di altri marmi già destinati.

La Società della Ferrovia Marmifera sarà anzi tenuta ad eseguire di sua iniziativa quei trasporti nell' ultimo dei casi ora indicati.

3. — Non si possono trattenere marmi all' entrata dei piani e poggi comuni di caricazione — anche se il proprietario di quei marmi sia il proprietario della zona adiacente a detti piani o poggi — in modo da impedire il passo agli altri marmi che altrimenti potessero esservi introdotti per l' immediato trasporto.

4. — Per determinare la larghezza e la profondità dei principali piani e poggi comuni di caricazione saranno stabiliti, a cura del Comune — possibilmente d' accordo coi possessori delle zone di suolo adiacenti e cogli altri direttamente interessati — marche o segni visibili e facili di riferimento. Tali marche o segni dovranno valere ed essere rispettate ai soli effetti del presente regolamento sino a che non sieno stabilite nei modi di legge le linee definitive.

Nei luoghi e per il tempo in cui le marche e i segni di riferimento predetti non saranno apposti, la ubicazione e le dimensioni dei piani e poggi comuni di caricazione alle cave devono ritenersi determinate dalla pratica e dalle consuetudini relative.

5. — Non possono essere lizzate cariche di marmi dalle cave quando la via di lizza sia ingombra o quando il piano o il poggio di caricazione non possano riceverle nello stesso giorno o nel giorno successivo.

6. — E' vietato trattenere le cariche dei marmi lungo le vie da lizza comuni.

La contravvenzione sussisterà anche se dette cariche saranno state scansate in modo da lasciare il passo alle altre.

7. — Se gli esercenti di una cava sono diversi e dividono tra loro la produzione, la divisione deve essere fatta prima che avvenga la lizzatura dei blocchi, in guisa che le operazioni della divisione non si risolvano in un arresto dei marmi lungo le vie da lizza o nei piani e poggi di caricazione comuni.

8. — Sono proibite le abbrivature.

Anche i così detti *noletti* devono essere lizzati.

I noletti abbrivati verranno confiscati sino a pagamento della multa relativa e frattanto essi potranno essere collocati in luogo dove rechino minor disturbo, a tutto rischio e spese dei contravventori.

9. — Ogni violazione del presente regolamento costituisce contravvenzione punibile con ammenda da lire dieci a lire cento, estensibili, in caso di recidiva, a lire cinquecento.

10. — Le contravvenzioni saranno accertate e contestate da guardie municipali incaricate di invigilare all'osservanza del presente regolamento, dai cantonieri e sorveglianti delle strade comunali, da tutti gli agenti della forza pubblica, oltrechè dai funzionari del Corpo Reale delle Miniere.

Carrara, 24 Maggio 1913.

IL SINDACO
Avv. GIOVANNI CUCCHIARI

Tip. Semplicetti